

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 48 - 1544 /2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI LANZO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Lanzo Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 30 -7258 del 29 ottobre 2007;
- ha approvato quattro Varianti Parziali al P.R.G.C, ai sensi dell' articolo 17, L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 49 del 19 dicembre 2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 9 gennaio 2017 (pervenuto il 20/01/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. 003/2017)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 5.677 abitanti nel 1971, 5.475 abitanti nel 1981, 5.228 abitanti nel 1991, 5.146 abitanti nel 2001 e 5.150 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in modesto decremento;

- superficie territoriale di 1.028 ettari, dei quali 144 ettari di pianura, 290 ettari di collina e 594 ettari di montagna, dei quali 165 ettari circa presentano pendenze inferiori al 5%, 390 ettari, pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 474 ettari, pendenze superiori al 25%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso del Suolo si evidenziano circa 184 ettari inseriti in "Classe II" e circa 535 ettari interessati da "aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 7 della Città Metropolitana di Torino denominata "CIRIACESE - VALLI DI LANZO" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 21 denominato "Valle di Lanzo" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2 individua il Comune quale *polo locale* ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A.;
- il PTC2 inserisce il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.), non risulta, tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- il PTC2 non individua il Comune tra i *Poli per la logistica* nè tra gli ambiti produttivi, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- il PTC2 lo classifica quale centro storico di tipo C - *media rilevanza* -, ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 1 delle Valli di Lanzo, n. 2 di Germagnano, n. 22 del Colle Forcola, n. 30 di Sant'Ignazio e n. 729 di Oviglia;
 - è interessato dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) e attraversato dalla linea Ciriè-Lingotto-Pinerolo;
- assetto idrogeologico: è attraversato dalle acque pubbliche dai Torrenti Stura, Tesso, Barra o Mecca e Banna;
- tutela ambientale: il territorio comunale è interessato da:
 - SIC IT1110014, denominato "Stura di Lanzo", per una porzione di superficie comunale pari a 65 ettari;
 - Area Protetta Regionale Contigua della Stura di Lanzo, per una superficie pari a 94 ettari;
 - Riserva Naturale del Ponte del Diavolo (EUAP0455), per una superficie pari a circa 31 ettari, inserita nel sistema dei Parchi Regionali con la legge della Regione Piemonte n. 27 del 14 giugno 1993 che, unitamente alla Zona di Salvaguardia della Stura di Lanzo, la integra al Parco regionale La Mandria, già istituito nel 1978.

preso atto, pertanto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Lanzo Torinese a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione Comunale n. 49 del 19 dicembre 2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente del Comune di Lanzo Torinese, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare alcune modifiche alle previsioni progettuali e alle modalità attuative di un ambito già destinato dal vigente PRG a trasformazione edilizia, ma per il quale si vorrebbe conseguire, d'intesa con la proprietà privata, un più elevato livello di integrazione funzionale nel contesto del centro urbano.

La modifica riguarda l'area dell' "*ex Dopolavoro CVS*", che sino al 1915, fu sede e testa di linea della ferrovia proveniente da Torino, in quegli anni prolungata da Ciriè fino a Lanzo; in seguito alla prosecuzione della linea ferroviaria da Lanzo a Ceres l'area fu dismessa e ceduta al Cotonificio Valle di Susa, che vi realizzò i campi sportivi per il proprio dopolavoro; a seguito della chiusura del Cotonificio detta area venne alienata a privati.

L'area posta in posizione limitrofa al centro storico di Lanzo, ha un'estensione di 4.155 mq e versa in condizioni di progressivo abbandono e di incipiente degrado.

Il P.R.G.C. vigente individua l'area in parte (2.260 mq) *residenziale* e in parte (1.895 mq) per *attrezzature di interesse comune*, la modifica in Variante propone di riclassificare le citate porzioni in *Area residenziale di recupero Rba15* (l'ambito non ricomprende la porzione di Rba3 su cui insiste il fabbricato residenziale esistente) a cui corrispondono specifiche disposizioni normative relative agli interventi e alle destinazioni d'uso ammissibili e alle dismissioni di aree per standard corrispondenti. La Variante provvede anche ad inserire nell'apparato normativo di Piano delle disposizioni affinché gli impatti sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione siano contenute (*risparmio e riutilizzo idrico, reimpiego delle acque reflue, risparmio energetico inquinamento luminoso inserimento paesaggistico ecc ...*).

A margine delle modifiche connesse alle finalità principali di cui sopra, la Variante affronta anche alcune esigenze di aggiornamento cartografico del PRG, principalmente relative all'aggiornamento degli elaborati di Piano e alla correzione di errori materiali o discrepanze rispetto allo stato di fatto.

La presente Variante non incrementa la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore vigente, ma si limita a incrementare le potenzialità edificatorie dell'area dell'ex Dopolavoro CVS, attingendo dal residuo di capacità edificatoria in capo al Comune di cui all'art.11/1 delle NTA.

La documentazione di Variante è comprensiva degli elaborati redatti da professionisti incaricati per quanto attiene le verifiche relative all'idoneità idraulico-geologica della trasformazione urbanistica e alla compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Il PRGC di Lanzo Torinese è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI); il territorio comunale non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini.

La proposta di Variante attesta la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Lanzo Torinese n. 49 del 19 dicembre 2016 di adozione della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.:

- contiene l'elencazione **completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);

dato atto che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'Organo Tecnico Comunale ha formulato parere di esclusione dal citato procedimento, sulla scorta dei pareri pervenuti dagli Enti con Competenze Ambientali /SCA);

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "*...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 5 marzo 2017;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 13/02/2017, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente del Comune di Lanzo Torinese, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19 dicembre 2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore*

agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere il presente Decreto al Comune di Lanzo Torinese, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 20 febbraio 2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate

(Marco Marocco)